



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 129/06/CSP

**SEGNALAZIONE DE "LA ROSA NEL PUGNO" NEI CONFRONTI
DEL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 luglio 2006;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la segnalazione a firma di Filippo Coppola, in qualità di segretario politico della sezione de "La Rosa nel Pugno" di Cernusco sul Naviglio, pervenuta in data 13 marzo 2006 (prot. n. 10248/06) nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) del divieto di comunicazione istituzionale, in quanto ha pubblicato e distribuito il giornale dal titolo "Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio", numero 2° - marzo 2006, in maniera non conforme ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e si chiede l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per bloccare l'ulteriore distribuzione del periodico a mezzo posta a tutti i nuclei familiari durante lo svolgimento della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;



A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la successiva nota del 20 marzo 2006 (prot. n. 11602/06), con la quale il soggetto politico denunciante diffida l'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio dal diffondere edizioni ulteriori del periodico in questione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Cernusco sul Naviglio in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 7 aprile 2006, prot. n. 15969/06), pervenute in data 12 aprile seguente (prot. n. 17066/06), nelle quali l'Ente rileva, in particolare, che:

- 1) il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 si riferisce non a tutta l'attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, ma a quella che si traduce nell'attività di propaganda elettorale;
- 2) infatti, non sono sottoposte al divieto le attività di comunicazione socialmente utile (informazioni aggiornate fornite a tutti riguardanti l'attività pubblica, i servizi, le strutture e la fruizione degli stessi da parte della cittadinanza), effettuate nell'interesse dei cittadini e in ottemperanza al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione, (criterio di effettività), essendo, invece, vietata l'attività volta a favorire un candidato o una lista in lizza nella competizione elettorale (criterio di identificabilità o identificazione);
- 3) pertanto, si può distinguere la "comunicazione di servizio" consentita dalla normativa vigente rispetto alla "comunicazione di immagine" vietata, in quanto rivolta a procurare un vantaggio all'istituzione che la utilizza e non ai cittadini a cui è diretta;
- 4) in particolare, l'attività di informazione contenuta nel periodico in questione in relazione alle iniziative, ai progetti e ai programmi dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio, si concretizza in una comunicazione di servizio ed il riferimento in ciascun articolo al nominativo dell'Assessore addetto al ramo è giustificato dalla diretta responsabilità di quest'ultimo nella realizzazione delle attività medesime;
- 5) infine, essendo conclusa la campagna per le elezioni politiche, le sanzioni invocate dall'esponente appaiono prive di utilità, in quanto non idonee al raggiungimento di alcun obiettivo;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono consentite nel periodo elettorale solo se effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e neutrale, limitata alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'amministrazione e alle decisioni dei suoi organi, purché essa sia realmente indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni e non comporti il rischio che per tale via si fornisca una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi;





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che dalla visione del periodico in questione risulta che la comunicazione del Comune di Cernusco sul Naviglio, relativa all'illustrazione di attività di carattere sociale nonché alla ideazione e realizzazione di progetti e lavori posti in essere dall'ente non riveste i caratteri della indispensabilità in quanto non si limita ad illustrare iniziative che temporalmente ricadono nel periodo in questione - come il programma di iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per la festa patronale della città del 18 e 19 marzo 2006 - la cui conoscenza non può, pertanto, essere dilazionata, ma descrive diffusamente progetti di natura urbanistica ed ambientale la cui realizzazione è prevista nei prossimi mesi, per di più in difetto dei requisiti di impersonalità e neutralità, essendo riportati i nomi e le dichiarazioni degli assessori competenti nella materia;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza della violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la pubblicazione del periodico in oggetto è priva dei requisiti di indispensabilità, impersonalità e neutralità richiesti per la comunicazione istituzionale ammessa in periodo di campagna elettorale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) di pubblicare nel primo numero utile del periodico "Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio", da distribuire a tutti i nuclei familiari, un messaggio recante il seguente contenuto: "Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha pubblicato e distribuito a tutti i cittadini, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l'edizione n. 2 - mese marzo 2006 - del giornale dal titolo "Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio" priva dei requisiti di impersonalità e indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale".

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Aria, Direttore del Servizio





Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 12 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Borti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Caterina Catanzariti

La presente copia è composta da un totale
composto complessivamente da numero.....4.....
(.....) pagine.
progressivamente numerate da pag.....1.....
a pag.....4.....

